

Codice A1817B

D.D. 27 aprile 2023, n. 1205

**Nulla osta ai fini idraulici ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per i lavori di "Riqualificazione aree a lago zona La Rotonda" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Oggebbio (VB) interessante e antistante l'area censite al N.C.T. map. 201 del Foglio 34 e autorizzazione idraulica n° 61/23 per la sistemazione del Rio Bangio e del Rio Benna a valle della SS34. Richiedente: Comune...**



**ATTO DD 1205/A1817B/2023**

**DEL 27/04/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai fini idraulici ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per i lavori di "Riqualificazione aree a lago zona La Rotonda" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Oggebbio (VB) interessante e antistante l'area censite al N.C.T. map. 201 del Foglio 34 e autorizzazione idraulica n° 61/23 per la sistemazione del Rio Bangio e del Rio Benna a valle della SS34. Richiedente: Comune di Oggebbio (VB).

In data 05/04/20232 con PEC nota prot. n° 2436 (prot. di ricevimento n. 15411/A1817B del 06/04/2023) il Comune di Oggebbio ha presentato al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai fini idraulici ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per i lavori di "Riqualificazione aree a lago zona La Rotonda" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Oggebbio (VB) interessante e antistante l'area censite al N.C.T. map. 201 del Foglio 34 e autorizzazione sotto il profilo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 alla sistemazione del Rio Bangio e del Rio Benna a valle della SS34.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici pervenuti, anche a seguito di integrazioni, firmati digitalmente dall'Ing. S.M.Pagani in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici per le aree del demanio lacuale e l'autorizzazione idraulica per quelle del demanio fluviale.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati pervenuti l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

L'intervento è stato approvato dal Comune di Oggebbio (VB) tramite D.G.C. n° 6 del 25 gennaio 2023.

La realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua fluviali di cui trattasi

rientra nei casi non soggetti a concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e dei corsi d'acqua demaniali e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- legge 20.1.1997, n. 19;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

*determina*

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Comune di Oggebbio (VB) alla realizzazione dei lavori di "Riqualificazione aree a lago zona La Rotonda" in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Oggebbio interessante e antistante l'area censite al N.C.T. map. 201 del Foglio 34;
- II. che nulla osta, ai fini idraulici lacuali, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Oggebbio (VB);
- III. di autorizzare sotto il profilo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici fluviali il Comune di Oggebbio (VB) alla sistemazione del Rio Bangio e del Rio Benna a valle della SS34;

Le opere e l'occupazione dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file pervenuti, anche integrativi, allegati all'istanza in questione che, debitamente

contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta e dalla relativa autorizzazione idraulica;
3. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo anche in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
4. le varie opere in progetto dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
5. l'area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
6. eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992";
7. in nessun caso dovrà essere depositato materiale sulle sponde e in zone che possano creare ostacolo al regolare deflusso delle acque o alla navigazione;
8. gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. il materiale litoide proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere gestito dal Comune di Oggebbio secondo la normativa vigente in materia e non potrà in nessun modo essere trattenuto dalla Ditta esecutrice dei lavori e/o ceduto a terzi con finalità diverse da quelle previste in progetto;
12. i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. l'autorizzazione e il nulla osta si intendono accordati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del corso d'acqua e del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
15. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente nulla osta e delle autorizzazioni;
17. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire per le occupazioni lacuali, prima dell'inizio dei lavori, il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali fluviali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:  
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE

(A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'